

CHIMICO
**FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI**
Delibera della CNFC del 25 ottobre 2018
Art. 1

Viene stabilito che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, ove precedentemente non assoggettati all'assolvimento dell'obbligo formativo mediante crediti ECM potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019) maturando un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni.

CHIMICO CHE AVEVA GIÀ L'OBBLIGO DI ECM: per lui non cambia nulla e deve assolvere l'obbligo di 150 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 150 crediti ECM.

CHIMICO CHE NON AVEVA L'OBBLIGO DI ECM ED ERA GIA' ISCRITTO: deve assolvere l'obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere fatto 50 crediti ECM.

CHIMICO CHE USUFRUISCE DELLA DEROGA TRANSITORIA PREVISTA DAL DM 23 MARZO 2018 E SI E' ISCRITTO NEL 2018 E SI ISCRIVE NEL 2019: deve assolvere l'obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 50 crediti ECM.

CHIMICO CHE SI ISCRIVE NEL 2019 CON ESAME DI STATO: deve assolvere l'obbligo a partire dal 1 gennaio 2020.

FISICO
**FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI**
Delibera della CNFC del 25 ottobre 2018
Art. 1

Viene stabilito che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, ove precedentemente non assoggettati all'assolvimento dell'obbligo formativo mediante crediti ECM potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019) maturando un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni.

FISICO CHE GIA' AVEVA L'OBBLIGO DI ECM: per lui non cambia nulla e deve assolvere l'obbligo di 150 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 150 crediti ECM.

FISICO CHE USUFRUISCE DELLA DEROGA TRANSITORIA PREVISTA DAL DM 23 MARZO 2018 E SI ISCRIVE NEL 2018 E NEL 2019: deve assolvere l'obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 50 crediti ECM.